

REGOLAMENTO

**per il conferimento di contratti di diritto privato
di lavoro subordinato per ricercatori a tempo determinato,
ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240**

**(con le modifiche proposte dal Senato Accademico nella seduta del 27 maggio 2014
e deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2014)**

D.R. 30 maggio 2014 n. 94

recante modifiche al Regolamento per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240


IL RETTORE

- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 con la quale è istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- visto lo Statuto di Autonomia della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- visto il Decreto Rettorale n. 185 del 9 settembre 2011, recante emanazione del Regolamento per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e i successivi Decreti Rettorali di modifica (D.R. n. 312 del 9 novembre 2011, n.74 del 10 aprile 2012, n. 139 del 21 giugno 2012, n. 71 del 26 marzo 2013);
- viste le modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Luiss Guido Carli nella seduta del 29 maggio 2014

DECRETA

E' modificato, il Regolamento per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 come da testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Prof. Massimo Egidi





Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, emanato ai sensi della Legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione della Comunità Europea n. 251 dell'11 marzo 2005 ed in attuazione dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina le procedure per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 2

Attivazione della procedura

Nei limiti dei posti previsti dal piano strategico, i Consigli di Dipartimento, valutati i fabbisogni didattici, di ricerca e di servizio agli studenti, potranno proporre al Comitato Esecutivo, attraverso il Rettore, sentito il Senato Accademico, l'emissione di bandi per incarichi di ricercatore a tempo determinato da attribuire mediante contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato, distinti per settore concorsuale e con l'indicazione di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico–disciplinari e da coprire mediante procedure di selezione, assicurando la pubblicità degli atti.

Il bando deve riportare quanto di seguito.

- a. La tipologia e la durata contrattuale, in alternativa tra uno dei seguenti:
 1. contratto triennale prorogabile per due anni ex comma 3, lettera a) dell'art. 24, L. 240/2010 di seguito brevemente detto 'ricercatore junior';
 2. contratto triennale non rinnovabile ex comma 3, lettera b) dell'art. 24, L. 240/2010 di seguito brevemente detto 'ricercatore senior';
- b. il Dipartimento di riferimento;
- c. il settore concorsuale e l'eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari;
- d. i requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura pubblica di selezione per il posto bandito.

Il bando deve inoltre indicare: le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale, la tipologia dell'impegno didattico e scientifico che sarà richiesto, anche con riferimento alle articolazioni interne dei settori.

Del bando deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale, sul sito web della LUISS Guido Carli e quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca e dell'Unione Europea. Il bando può essere pubblicato anche su riviste e siti scientifici nazionali e internazionali.

Articolo 3

Requisiti per la presentazione delle domande

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero. Non possono presentare domanda di partecipazione i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di I o di II fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio. I candidati dovranno essere idonei a svolgere i corsi di insegnamento e produrre elaborati di ricerca nella lingua straniera indicata nel bando.



Per la partecipazione ai contratti triennali non rinnovabili di ricercatore senior del presente regolamento, possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente i soggetti che abbiano usufruito dei contratti di ricercatore junior del presente regolamento, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Non saranno, inoltre, ammessi coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della L. 240/2010 presso la LUISS Guido Carli o presso altre Università italiane, statali, non statali o telematiche, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 4

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione alla procedura pubblica di selezione di cui al presente regolamento, dovranno essere inoltrate al Rettore a mezzo posta o per mezzo di apposita procedura telematica, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando. I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 30 giorni e decorrono dal giorno di pubblicazione del bando sul sito web della LUISS Guido Carli.

Alle domande dovranno essere allegati:

- a. curriculum scientifico-professionale;
- b. elenco dei titoli e delle pubblicazioni;
- c. titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione in numero massimo determinato dal bando;
- d. tesi di dottorato di ricerca, se posseduta.

Articolo 5

Procedure di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione

La valutazione preliminare dei candidati che hanno presentato domanda è espletata da una commissione istruttoria composta da tre membri, appartenenti o appartenuti ai ruoli di professore anche di atenei stranieri, nominati dalla Giunta di Dipartimento. La commissione nomina al suo interno il Presidente tra i suoi membri. La commissione potrà svolgere i lavori della valutazione preliminare dei candidati anche per via telematica.

In caso di sostituzione di un commissario a procedura già avviata, sono fatti salvi tutti gli atti compiuti sino al momento della sostituzione in ragione del principio di conservazione degli atti giuridici.

La valutazione preliminare dei candidati sarà effettuata secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale individuati con D.M. n. 243 del 25 maggio 2011, di seguito riportati.



1. Valutazione dei titoli e del curriculum

La commissione giudicatrice effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

- a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- f) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- g) partecipazione, in qualità di relatore, a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- i) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è previsto.

La valutazione di ciascun titolo indicato al presente punto 1. è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

2. Valutazione della produzione scientifica

La commissione istruttoria, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti è presa in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

La commissione istruttoria effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al precedente paragrafo sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.



La commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

1. numero totale delle citazioni;
2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
3. "impact factor" totale (ove calcolabile);
4. "impact factor" medio per pubblicazione (ove calcolabile);
5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

I suddetti indicatori saranno valutati facendo riferimento alla banca dati Google Scholar (attraverso Publish or Perish), salvo l'utilizzo di banche dati aggiuntive che verranno segnalate tempestivamente sul sito internet dell'Ateneo.

La commissione, sulla base di una valutazione preliminare dei candidati, espressa con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, provvede ad ammettere i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il numero sia pari o inferiore a sei. Ai candidati ammessi alla discussione pubblica non sono riconoscibili rimborsi spese. La commissione convoca gli ammessi per la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni a seguito della quale attribuisce un punteggio ai medesimi titoli e pubblicazioni. Contestualmente la commissione, laddove previsto dal bando, può accertare, tramite prova orale, l'adeguata conoscenza della lingua straniera.

All'esito dei lavori, la commissione formula per ciascun candidato un giudizio complessivo, formando una graduatoria di merito che trasmette al Consiglio di Dipartimento. La commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dalla nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della commissione. Il Consiglio di Dipartimento, tenendo conto del giudizio della commissione istruttoria, nonché delle esigenze della didattica, del profilo e delle funzioni indicati nel bando, delibera, motivando, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, una graduatoria di nominativi da sottoporre al parere del Rettore per la successiva trasmissione al Comitato Esecutivo in merito alla designazione del vincitore. Il Consiglio di Dipartimento può decidere di non procedere alla designazione del vincitore, specificando i motivi di difformità, rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche, dei profili professionali dei candidati.

Al candidato vincitore verrà data comunicazione dettagliata dell'offerta dell'Università, precisando il trattamento economico proposto. Sarà contestualmente indicata la scadenza entro la quale il candidato vincitore dovrà comunicare l'accettazione dell'offerta.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, il candidato vincitore non accettasse l'offerta formulata, l'Università potrà procedere alla sostituzione con eventuali altri candidati idonei non vincitori, seguendo la graduatoria eventualmente formulata.



Articolo 6

Regime di impegno e trattamento economico

I contratti di ricercatore junior di cui al presente regolamento possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di ricercatore senior del presente regolamento sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, di cui almeno 120 ore di didattica frontale, per il regime di tempo pieno e a 200 ore, di cui almeno 90 ore di didattica frontale, per il regime di tempo definito.

Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di ricercatore junior del presente regolamento, è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di ricercatore senior il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento. Il Comitato Esecutivo può attribuire ai ricercatori ulteriori compensi per attività svolte.

Articolo 7

Conferimento dell'incarico

Al vincitore è proposto un contratto ex art. 24, L. 240/2010, di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato della durata massima di tre anni prorogabili per soli due anni, nel caso di assunzione di ricercatore junior del presente regolamento, ovvero della durata massima di tre anni non rinnovabili nel caso di contratto di ricercatore senior del presente regolamento, a decorrere, di norma, dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione della proposta di assunzione al candidato vincitore.

Il contratto contiene l'impegno didattico richiesto, gli impegni scientifici previsti, gli impegni di servizio agli studenti richiesti, il trattamento economico e previdenziale proposto.

La proposta di cui al presente articolo deve indicare la data di validità entro la quale il vincitore dovrà comunicarne l'accettazione.

Articolo 8

Incompatibilità

I contratti di cui al presente regolamento sono incompatibili:

- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri atenei;
- con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi;

Nel caso in cui ricopra eventuali altri uffici o incarichi, il concorrente deve inoltre allegare una dichiarazione nella quale sia specificato il tipo di attività svolta.

Eventuali incarichi retribuiti esterni potranno essere svolti solo previa autorizzazione degli Organi Accademici della LUISS Guido Carli e a condizione di compatibilità con il regime di impegno.

I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituiscono titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.



Articolo 9

Valutazione dell'attività svolta

Al termine del primo triennio di contratto di ricercatore junior del presente regolamento, ai fini della proroga per ulteriori due anni, l'attività del ricercatore sarà sottoposta a valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La valutazione viene effettuata da una commissione composta da tre professori di ruolo, inquadrati nel medesimo o affine settore scientifico disciplinare – nominati dalla Giunta di Dipartimento. Il giudizio di conferma si ispira anche ai criteri di cui al precedente art. 5 e avviene sulla base dell'adempimento degli obblighi didattici e delle performance individuali secondo le procedure definite dall'Università, nonché dei progetti di ricerca svolti e delle pubblicazioni scientifiche prodotte. Sulla base della valutazione della commissione di cui al presente articolo, il Consiglio di Dipartimento delibera la proposta di proroga del contratto di ricercatore junior per la successiva delibera del Comitato Esecutivo.

Articolo 10

Divieti parentali

Ai procedimenti per il conferimento dei contratti di cui al presente regolamento non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di prima o seconda fascia appartenente all'ateneo ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'ateneo.

Articolo 11

Norme transitorie e finali

I contratti di ricercatore senior del presente regolamento possono essere stipulati, con le modalità previste da questo regolamento, anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della L. n. 230/2005.

Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di ricercatore junior.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.